



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.86 dei 07/04 /2014 - 10/04/2014 Udienza pubblica del 11/02/2014
Massima n. 1:	Titolo: Energia – Norme della Provincia di Trento - Impiego dell'energia da fonti rinnovabili – <i>Ius superveniens</i> incidente sulle disposizioni impugnate e pienamente soddisfacente delle pretese della ricorrente – Accettazione della rinuncia all'impugnazione da parte della Provincia di Trento – Estinzione del processo. Testo: Viene dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in tema di energia da fonti rinnovabili, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., perchè la rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, anche se parziale, produce, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo relativamente alle questioni oggetto di rinuncia.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 20 art. 14 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 20 art. 15 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 20 art. 18 co. 1 legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 20 art. 37 co. 1



	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 81 co. 4 Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 23</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo:</p> <p>Energia – Norme della Provincia di Trento - Impiego dell'energia da fonti rinnovabili – Impianti di piccole derivazioni a scopo idroelettrico entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 – Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale - Sopravvenuta modifica satisfattiva della norma impugnata, medio tempore applicata - Necessità di scrutinare la norma originaria - Riduzione del livello di protezione fissato dalla legge statale in materia di tutela ambientale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in quanto sancisce la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico (i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000), di ottenere l'aumento della portata massima derivabile «prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La norma oggetto di censura, infatti, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, in quanto il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito del citato art. 8, comma 16.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della provincia Trento 04/10/2012 n. 20 art. 25 co. 1;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 , lett.s);</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo



Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it